



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

# STATUTO

Estratto art. 5 – Elezione del Rettore

Emanato con DR. n. 167 del 23 aprile 2012



---

**Statuto dell'Università degli studi di Trento**

**ART. 5 – ELEZIONE DEL RETTORE**

1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari dell'Università degli studi di Trento o di altra università, in servizio a tempo pieno, o che si impegnino a optare per il tempo pieno qualora eletti, e che abbiano presentato nei termini la propria candidatura.
2. Il profilo di coloro che hanno presentato la propria candidatura è preventivamente valutato dal Comitato per le candidature a Rettore, composto da tre personalità in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti per la carica di Rettore. I membri del Comitato sono designati uno dal Consiglio di amministrazione, uno dal Senato accademico e uno d'intesa dai predetti organi.
3. In via ordinaria, il Presidente del Consiglio di amministrazione provvede alla costituzione del Comitato per le candidature a Rettore almeno sei mesi prima della scadenza del mandato rettorale. Ove il Rettore cessi per una ragione diversa dalla normale scadenza del mandato, il Comitato è nominato senza indugio, per consentire l'immediato avvio del procedimento elettorale.
4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato per le candidature a Rettore, pubblica, con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, un avviso di vacanza nel quale sono indicati i termini per la presentazione delle candidature e i criteri generali ai quali il Comitato per le candidature a Rettore si atterrà nella valutazione.
5. Le candidature devono essere accompagnate dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una proposta di linee generali per il piano strategico di Ateneo.
6. Il Comitato, sulla base dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, formula, secondo i criteri indicati nell'avviso di cui al comma 4, una valutazione di ciascuna candidatura, anche con riferimento al profilo distintivo dell'Università, con specifico riguardo a:
  - a) l'esperienza complessiva, in particolare nella conduzione di strutture accademiche complesse e nella partecipazione con responsabilità scientifica a rilevanti progetti di ricerca nazionali e internazionali;
  - b) il qualificato profilo scientifico riconosciuto in ambito nazionale e internazionale.
7. La valutazione del Comitato viene resa pubblica unitamente all'elenco dei candidati e dei documenti relativi di cui al comma 5.
8. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:
  - a) ai professori di ruolo, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. b) della L. 240/2010;
  - b) ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della L. 240/2010, ai dottorandi e ai titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 2% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unità più vicina;
  - c) al personale dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici, con contratto di lavoro subordinato. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle componenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unità più vicina;
  - d) ai membri del Consiglio degli Studenti.
9. È eletto Rettore il candidato che abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei votanti, calcolata secondo la formula di ponderazione stabilita dal comma precedente, sempre che abbia preso parte alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, calcolato secondo la stessa formula. Ove dopo tre votazioni nessun candidato risulti eletto, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti.
10. Il Rettore è nominato dal Ministro competente. Qualora sia risultato eletto un professore appartenente ad altro ateneo, la nomina costituisce anche chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dell'Università.
11. Il Regolamento generale di Ateneo detta le ulteriori norme procedurali necessarie.